



CRISI D'IMPRESA/Emendamento del governo al dl salva infrazioni anticipa i tempi

Transazione fiscale più cara

Negli accordi ok stralcio solo pagando un terzo del debito

DI MARCELLO POLLIO
E LUCA JEANTET

In arrivo la correzione della transazione fiscale prima dell'atteso correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii, dlgs 14/2019). Negli accordi di ristrutturazione dei debiti (Ard), e non nel concordato preventivo (Cp), chi vorrà stralciare i debiti tributari e previdenziali con Ard previsti dagli art. 57 e ss Ccii potrà farlo solo se verserà il 30% del debito per imposta, interessi e sanzioni e se gli altri creditori aderenti all'accordo rappresentano almeno il 25% dell'intero debito da ristrutturare. Se i creditori aderenti sono, invece, meno di un quarto la percentuale da pagare dovrà salire al 40%. Oggi invece la proposta al fisco può essere commisurata anche a un valore esiguo purché non inferiore a quello che il fisco e gli altri enti recupererebbero in caso di fallimento. Un emendamento presentato dal Governo al ddl n. 755 di conversione del dl salva-infrazioni (69/2023), in discussione al Senato prevede, infatti, di ripescare l'art. 25 che era uscito dal Cdm nel testo del dl 69 approvato dal Governo e mai però andato in G.U. (ItaliaOggi del 24 giugno). L'emendamento e la relazione tecnica giustificano la scelta al fine di apportare modifiche in coerenza degli obiettivi del Pnrr e in linea alla c.d. direttiva insolvency per limitare il ricorso all'omologa degli Ard in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme

di previdenza o assistenza obbligatorie. L'idea è suscettibile di determinare effetti positivi sul gettito, che prudenzialmente però non vengono quantificati. In realtà, nessun gettito effettivo positivo potrà essere realizzato dalla norma, poiché nei casi concretamente disperati e a rischio le aziende in difficoltà dovranno comunque scegliere la via del concordato preventivo, che permette lo stralcio con percentuali anche minori.

Inuovi parametri. L'emendamento prevede che dall'entrata in vigore del decreto di conversione del dl 69/2023 le transazioni fiscali ex art. 63 Ccii potranno essere omologate dal tribunale solo se gli Ard: 1) non avranno carattere liquidatorio; 2) l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza o assistenze obbligatorie siano determinanti per raggiungere le percentuali del 60% dei creditori (art. 57 Ccii) o del 30% dei creditori se si tratta di Ard agevolato (art. 60 Ccii); 3) gli altri creditori aderenti devono vantare almeno il 25% del totale complessivo dei crediti; 4) la proposta agli enti titolari del credito tributario, previdenziale o assistenziale deve prevedere il pagamento di almeno il 30% del valore di imposta, contributi, sanzioni e interessi; 6) la relazione del professionista indipendente che attesta l'Ard è determinate per valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e il tribunale deve circoscrivere tale specifica valutazione; 5) qualora l'ammontare dei creditori aderenti all'Ard di-

versi da fisco e enti previdenziali e assistenziali sia inferiore al 25% del totale complessivo dei crediti da ristrutturare, allora il pagamento agli enti pubblici dovrà essere maggiorato del 10%, passando dal 30% al 40% dell'importo dovuto per imposta, contributi, sanzioni e interessi e in questo caso i tempi di pagamento non dovranno eccedere i dieci anni, con obbligo di pagamento degli interessi al tasso legale per la dilazione; 6) l'omologazione dell'Ard può avvenire solo se sono decorsi 90 giorni dal deposito della proposta di transazione dall'avviso che deve inviare il debitore a mezzo pec agli enti, rappresentando che ha provveduto a depositare la domanda di omologazione dell'Ard con annessa transazione fiscale. Le novità, al contrario di quanto dichiara la relazione tecnica, sembrano andare contro i principi della direttiva insolvency che tende ad accelerare i processi di risanamento, poiché le imprese che dimostrano di non potere soddisfare in una alternativa procedura di liquidazione giudiziale gli enti in misura superiore al 30% o 40% dovranno attivare il concordato preventivo più oneroso e con tempi assai più lunghi, perdendo magari chance con potenziali investitori, i quali saranno costretti a valutare operazioni di acquisto di aziende in crisi con procedura competitiva e con esiti per i creditori talvolta meno favorevoli.

© Riproduzione riservata



La transazione negli accordi

Carattere proposta	In continuità aziendale omologazione a cura del tribunale se esiste dissenso o silenzio rifiuto Ade, Inps, Inail e altri enti
Adesione obbligatoria	Se voto determinate per le maggioranze (60% o ridotta ex art. 60 Ccii)
Percentuale da pagare	<ul style="list-style-type: none">• 30% quando altri creditori rappresentano almeno 1/4 del totale crediti• 40% quando altri creditori rappresentano meno di 1/4 del totale crediti
Attestazione professionista	Essenziale e deve dimostrare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale
Dissenso enti	Entro 90 giorni dall'avviso di comunicazione pec del deposito della domanda Ard
Dilazione	Massimo 10 anni con interessi se proposta deve dare minimo 40%